

Sezione Seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambiente ed ecologia

Deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 1995, n. 3247.

Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 1°, punto 4) della L.R. 33/85 come sostituito dall'art. 1, comma 1° della L.R. 15/95.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare come da allegato la Direttiva "B" avente per oggetto "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" che forma parte integrante della presente deliberazione

2. di ritenere superate le direttive precedentemente impartite con la Circolare n. 35 del 4 giugno 1986 - Direttiva A3 e di dare atto che le disposizioni contenute nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque - Allegato C devono intendersi di fatto superate dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 99/92.

ALLEGATO

DIRETTIVA "B"

NORME TECNICHE IN MATERIA DI UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE E DI ALTRI FANGHI E RESIDUI NON TOSSICI E NOCIVI DI CUI SIA COMPROVATA L'UTILITÀ AI FINI AGRONOMICI.

PREMESSA

L'emanazione della L.R. 31.10.94, n. 62 ha attribuito alle Amministrazioni Provinciali competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo su suolo agricolo di fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici.

La Regione del Veneto aveva già regolamentato l'utilizzo dei fanghi in agricoltura con la L.R. 33/85 e successiva Circolare del 4.6.1986, n. 35 - Direttiva A3, nonché con il Piano Regionale di Risanamento delle Acque approvato con P.C.R. dell'1.9.1989 n. 962.

Il successivo Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" pur non introducendo sostanziali innovazioni rispetto alle norme regionali, prevede dei criteri meno restrittivi di quelli già contenuti nella normativa regionale.

Si ritiene pertanto necessario, in sede di rilascio delle autorizzazioni, integrare le direttive tecniche indicate nel Decreto Legislativo 99/92 con quelle indicate nelle norme regionali.

In particolare sono da considerare tre aspetti principali per i quali fare riferimento alle norme regionali precedenti e precisamente:

- contenuti delle domande di autorizzazione;
- tabelle di riferimento con i valori limite per i terreni ed i fanghi;
- divieti e distanze di rispetto.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo in agricoltura degli altri fanghi e residui, stante la comunanza del recettore e degli interessi da tutelare, si ritiene di riprendere i criteri già espressi a livello regionale con la Direttiva A3 integrandoli per alcuni aspetti con quanto disposto dal Decreto Legislativo 99/92. L'uso di tali sostanze, pur trattandosi di materiali di comprovata utilità agricola e quindi da considerare riutilizzabili, in carenza di specifiche norme tecniche di riferimento, deve essere espressamente autorizzato ai sensi dell'articolo 5 comma 1°, punto 2), lett. g) della L.R. 33/85, come sostituito dall'art. 2, comma 1° della L.R. 15/95, salvo che le medesime non siano puntualmente ricomprese e disciplinate nell'allegato 3 al D.M. 5 settembre 1994 "Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti", nel qual caso dovrà essere applicata la relativa procedura semplificata in materia di residui riutilizzabili.

Tutto ciò premesso, in virtù della facoltà attribuita dal Decreto Legislativo 99/92 e del potere di indirizzo e di coordinamento che compete alla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1°, punto 4) della L.R. 33/85 come sostituito dall'art. 1, comma 1° della L.R. 15/95, ai fini di un'uniformità di applicazione, vengono stabiliti i seguenti criteri che disciplinano:

ALLEGATO B1: Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione;

ALLEGATO B2: Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici.

Contestualmente si ritengono superate le direttive impartite in materia con Circolare n. 35 del 4 giugno 1986 - Direttiva A3 e si dà atto che le disposizioni contenute nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque - Allegato C devono intendersi di fatto superate dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 99/92.

ALLEGATO B1: CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE.

1) UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi solo se:

- a) sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore stesso del fango e agricoltore, sia lo stesso agricoltore. E' evidente comunque che tale soggetto, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali (cfr. art. 16 D. Lgs. n. 99/92).

2) RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO DEI FANGHI

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 99/92, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il condizionamento sono attività che rientrano nella disciplina prevista dal D.P.R. 915/82 per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In particolare, anche in relazione a quanto indicato al precedente punto 1) si specifica quanto segue:

- a) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura è comprensiva delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi qualora tali attività vengano svolte dal produttore dei fanghi o dall'agricoltore purchè espressamente indicate nell'autorizzazione stessa;

- b) La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il condizionamento dei fanghi effettuati da soggetti diversi dal produttore e dall'agricoltore sono attività soggette ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 915/82.

Tali soggetti sono altresì tenuti all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

3) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione dei fanghi, in carta semplice se il soggetto istante è un Ente pubblico, in carta legale se è un soggetto privato.

Nella domanda devono essere indicati dettagliatamente:

- a) provenienza dei fanghi:
 - origine dei reflui (nel caso di pubbliche fognature elencare le tipologie degli insediamenti allacciati, nel caso di insediamenti produttivi va descritto il ciclo lavorativo ed elencate le materie prime utilizzate);
 - ubicazione e caratteristiche dell'impianto di depurazione e processo di trattamento;
 - potenzialità (ab. eq.);
 - autorizzazione all'esercizio e allo scarico;
 - quantità annua di fanghi prodotti (tonnellate di tal quale e di SS);
 - modalità di trattamento e stoccaggio dei fanghi;
 - tipologia dei mezzi di trasporto dall'impianto al sito di utilizzo, e di distribuzione.

Nel caso vengano utilizzati mezzi non autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82, dovranno essere specificate le caratteristiche identificative del mezzo ed i soggetti che effettuano tale operazione.

- b) natura, composizione e caratteristiche dei fanghi da utilizzare:

devono essere allegati: il certificato attestante che i fanghi non sono classificabili come tossico/nocivi ai sensi del D.P.R. 915/82 ed il certificato analitico comprendente i parametri elencati nella tabella B1/1 allegata, nella quale vengono indicati anche i valori limite ammessi,

Devono essere altresì valutati altri parametri in funzione dell'attività produttiva.

Nei certificati analitici dei fanghi deve essere specificato che la procedura di campionamento ed il metodo di analisi sono conformi a quanto indicato nel D.Lgs. 99/92, allegato II B.

- c) l'identificazione, sui mappali catastali della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi, segnalando inoltre su carta tecnica regionale (scala 1:5.000 o 1:10.000) le aree interessate dallo spandimento e le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto 11), specificando oltre alla superficie totale la superficie netta utilizzabile.

Dovranno essere segnalati e ubicati eventuali pozzi pubblici ad uso acquedottistico con relativa fascia di rispetto ai sensi del D.P.R. 236/88 per un raggio di almeno 1 Km dai terreni interessati, nonché i pozzi privati destinati ad uso idropotabile, nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica.

- d) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche (tessitura, permeabilità, drenaggio superficiale, stratigrafia e caratteristiche della falda freatica) e chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei terreni stessi per i parametri indicati nella tabella B1/2 allegata.

Nei certificati analitici dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento ed il metodo di analisi sono conformi al D.M. 11.5.92.

In situazioni ambientali considerate di particolare vulnerabilità, nel caso di fanghi con SS % minore di 10, potrà essere richiesto uno studio idrogeologico dettagliato riferito ai terreni interessati dallo spandimento.

- e) piano di utilizzazione agronomica, dove vengono indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali, fermo restando il quantitativo massimo ammissibile di cui al successivo punto 4); devono essere altresì indicate le quantità di azoto, fosforo e potassio che verranno apportate con l'utilizzazione dei fanghi, nonché le ulteriori necessità di conciliazione minerale in relazione alle esigenze colturali. In particolare, al fine di limitare il dilavamento dell'azoto va massimizzato l'utilizzo dello stesso da parte delle colture, ovvero l'efficienza dell'azoto (idonea scelta dei tempi di distribuzione, frazionamento della distribuzione stessa, limitazione delle dosi unitarie in rapporto alla pendenza, ecc.).

Il piano di utilizzazione agronomica deve essere redatto e sottoscritto da tecnici abilitati, iscritti all'albo professionale.

- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla conciliazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri fanghi e residui.

4) QUANTITA' E DISTRIBUZIONE.

Il quantitativo di fanghi utilizzati deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno. La

quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato, fermo restando che è vietato l'utilizzo in terreni con pH minore di 5 e CSC minore di 8 meq/100gr.

In ogni caso è ammessa l'applicazione di fanghi nelle seguenti dosi massime nel triennio:

- 7.5 t di SS/ha/triennio

nel caso di terreni con pH compreso tra 5 e 7.5 e CSC minore di 15 meq/100gr.

- 7.5 t di SS/ha/triennio

nel caso di terreni con pH compreso tra 5 e 6 e CSC maggiore 15 meq/100gr.

- 15 t di SS/ha/triennio

nel caso di terreni con pH compreso tra 6 e 7.5 e CSC maggiore 15 meq/100gr.

- 15 t di SS/ha/triennio

nel caso di terreni con pH maggiore 7.5 e CSC minore di 15 meq/100gr.

- 22.5 t di SS/ha/triennio

nel caso di terreni con pH maggiore 7.5 e CSC maggiore di 15 meq/100gr.

Nel caso di fanghi provenienti dal trattamento di reflui di industrie agroalimentari i quantitativi suddetti possono essere aumentati fino a 3 volte solo qualora i limiti dei metalli pesanti siano inferiori ai limiti indicati nella tabella B1/3 allegata e comunque sempre in relazione alle esigenze agronomiche delle colture.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

5) STABILIZZAZIONE DEI FANGHI

I fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli.

Per fango stabilizzato si intende un fango che ha perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante trattamenti di digestione anaerobica od aerobica o altri trattamenti atti ad eliminare o inibire fortemente l'attività microbiologica.

Il fango stabilizzato, sottoposto al saggio di fitotossicità dovrà avere un Ig (indice di germinazione) maggiore del 60% (metodo IRSA). Tale accertamento va effettuato ai fini del rilascio dell'autorizzazione e per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei fanghi e comunque almeno ogni due anni.

6) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E NOTIFICA

L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura viene rilasciata dalla Provincia, e ha validità massimo di 5 anni.

Copia dell'autorizzazione verrà trasmessa al Comune competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia e al Comune le date previste per l'utilizzo dei fanghi con riferimento ai terreni ed alle colture interessate.

7) SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO

Nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura dovranno essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.

Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato nel modello B1/A allegato.

Per le modalità di conservazione si fa riferimento a quanto stabilito all'articolo 13, punto 3 del D. Lgs. 99/92.

8) REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 19 del D.P.R. 915/82 e all'articolo 3, 5° comma della L. 475/88:

- i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- il tipo di condizionamento impiegato;
- i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione (con riferimento ai mappali).

Dovranno altresì essere segnalati la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui alla tabella B1/1 allegata.

I registri sono a disposizione delle autorità competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Provincia per gli adempimenti previsti dall'articolo 6, punto 5 del D. Lgs. 99/92.

9) REGISTRO DI UTILIZZAZIONE

L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un registro con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente al controllo avente le caratteristiche indicate nel modello B1/B allegato.

Tali registri dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

10) CONTROLLI.

- a) I fanghi così come prodotti dall'impianto di depurazione devono essere analizzati con la frequenza indicata al punto 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. 99/92.

Gli stessi devono altresì essere analizzati dopo esser stati sottoposti al trattamento di cui all'articolo 2 punto 1, lettera a) del D. Lgs. 99/92, prima del loro utilizzo in agricoltura, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati nella tabella B1/1 allegata.

- b) Le analisi dei terreni dovranno essere ripetute almeno ogni tre anni per i parametri indicati nella tabella B1 allegata e presentate alla Provincia.

- c) Il controllo dei pozzi privati destinati ad uso idrogeologico potrà essere prescritto in relazione alla situazione idrogeologica in fase di autorizzazione, a carico del soggetto autorizzato.

- d) Il campionamento e le analisi previsti dovranno essere effettuati dai laboratori pubblici (i Laboratori di Presidi Multizonali di Prevenzione del U.U.L.L.S.S.S.S., il laboratorio del Centro Agrochimico ESAV - di Castelfranco Veneto), ovvero i laboratori privati che posseggono i requisiti indicati all'articolo 54 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, così come stabilito dall'articolo 9 della L.R. 30 marzo 1995, n. 15

11) DIVIETI.

- a) E' vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 allegata, nonché di fanghi che non siano stabilizzati, tossico/nocivi, o comunque qualora sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.

- b) E' vietato applicare i fanghi ai terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, (per le zone di pianura fare riferimento P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con c.s.c. minore di 8 meq/100gr;

- quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;
- destinati a pascolo, prato-pascolo, a foraggiare anche in consociazione con altre colture nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali.
- interessati allo spargimento di deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri fanghi e residui.

c) E' vietata l'applicazione dei fanghi:

- per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.M. 285/93 e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e delle lagune e per una fascia di 20 m dalle sponde dei corsi d'acqua (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di SS% del fango);
- per una fascia di 200 m dai pozzi degli acquedotti pubblici e dalle sorgenti;
- nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;
- nei giorni di pioggia e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
- nelle aree di cava, nelle zone golenali e calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 1 m;
- nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;
- con la tecnica della irrigazione a pioggia nel caso dei fanghi liquidi;

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

(seguono tabelle)